

OGGETTO: Articolo 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

Visti:

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 988 la Giunta provinciale che ha preso atto dello scioglimento del Consiglio comunale di Ruffrè Mendola ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b), punto n. 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) ;
- il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 44 di data 13 giugno 2016 con il quale è stata nominato il sig. Luciano Fanti, nato a Cles (TN), il 02/06/1966, quale Commissario Straordinario presso il comune di Ruffrè-Mendola per l'esercizio delle funzioni del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale fino all'insediamento della nuova amministrazione comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

VISTO il Bilancio di Previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 31/03/2016;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 04/04/2016;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 di data 16 giugno 2016 di conferma deliberazione della Giunta Comunale n. 19 di data 04/04/2016 avente ad oggetto :”Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2016”.

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

RILEVATO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente *e/o* capitale, di competenza *e/o* nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi;

RICORDATO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 14 del 07/07/2016 provvedeva al riaccertamento straordinario dei residui reimputando all'esercizio 2016 residui attivi per € 0 e residui passivi di parte corrente per € 0 e di parte capitale per € 30.513,85 e determinava il Fondo Pluriennale Vincolato - F.P.V. al 1° gennaio 2016 da iscrivere nella parte Entrata del Bilancio di previsione dell'esercizio 2016 di complessivi € 30.513,85 di cui € 0 relativi alla parte corrente e € 30.513,85 relativi alla parte capitale;

PRESO ATTO che con il medesimo provvedimento appena richiamato veniva rideterminato il risultato di amministrazione per l'esercizio 2015, alla data del 1° gennaio 2016, per effetto dell'attività di riaccertamento straordinario, in € 432.321,18, dando atto che, nell'allegato (Allegato 5/2 del D.lgs 118/2011) alla stessa deliberazione sono state individuate le quote accantonate, destinate e vincolate, nonché l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e dall'esempio n. 5 in appendice all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011;

VERIFICATO l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese imprevedute fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

RITENUTO di dare atto dell'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e che, pertanto, non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede di bilancio previsionale;

RILEVATO CHE dall'analisi relativa alle minori e maggiori entrate nonché della maggiori e minori spese ad oggi prevedibili, non si rilevano al momento ipotesi di possibili squilibri di gestione, salvo il verificarsi di eventi eccezionali *e/o* impreveduti;

DOPO discussione, come riportata nel verbale di seduta;

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 09 dd. 21.03.2001, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 01 di data 01/02/2010, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

VISTO lo Statuto del Comune di Ruffrè Mendola da ultimo modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 28 luglio 2014 da ultimo modificato con la deliberazione n. 17 di data 23 giugno 2015;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.56-ter della L.R. 4.01.1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15.12.2015 n.31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti in data 28/07/2016, assunto al prot. dell'Ente al n. 1923/4

d e l i b e r a

- 1) **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente atto;
- 2) **DI DARE ATTO** dell'espletamento degli adempimenti prescritti dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000 per quanto concerne la verifica degli equilibri di bilancio 2016 e pluriennale 2016 – 2018 relativamente alla gestione di competenza e alla gestione dei residui;
- 3) **DI DARE ATTO** che, come dimostrato dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente atto, permane una situazione di equilibrio di bilancio e che pertanto non si rende necessario l'adozione di misure di riequilibrio:
 - All.1) prospetto equilibrio generale;
 - All.2) prospetto equilibrio economico;
 - All.3) prospetto vincolo di finanza pubblica;
- 3) **DI DARE ATTO** che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000;
- 4) **DI DARE ATTO** che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 5) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2016;
- 6) **DI DICHIARARE** altresì la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L. stante l'urgenza di impegnare le spese oggetto della presente variazione di bilancio.
- 7) **DI DARE EVIDENZA** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.